



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto n° 75 del 30/05/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (abrogativo della vigente direttiva 95/46 CE) ha introdotto un nuovo quadro giuridico nella materia della protezione dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018 ai sensi di quanto disposto dall'art. 99 par. 2 reg..

La piena applicazione della normativa europea determina la necessità per gli Stati dell'Unione di adeguare la vigente legislazione interna in materia di tutela dati personali, oltre che la necessità da parte di tutti i soggetti/operatori, pubblici o privati che siano, che trattano dati di ottemperare alle nuove prescrizioni europee.

La legge 25 ottobre 2017, n. 163 ha approvato il testo della "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017" ("Legge di delegazione"), che, all'articolo 13 disciplina la delega specifica per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

Le principali novità introdotte dal Reg. (Ce) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE sono da collegarsi sostanzialmente alla centralità del principio di responsabilizzazione ex art. 5, paragrafo 2 del regolamento (accountability nella accezione inglese), che può tradursi nella "adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento" (così il Garante per la Protezione dei Dati personali nella sua Guida all'applicazione del Regolamento europeo).

Il citato principio di responsabilizzazione è da ritenersi strutturalmente collegato, sia con l'assetto organizzativo/soggettivo che con quello oggettivo dell'azione amministrativa di trattamento dei dati personali.

Con riguardo all'assetto organizzativo/soggettivo dell'Ente, il regolamento disciplina nel suo capo IV (articolo 24 e seguenti) tre figure fondamentali: il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e il responsabile della protezione dati (Data protection officer – DPO- nella accezione inglese); mentre rispetto all'azione amministrativa dell'Ente, assume un ruolo decisivo il documento denominato registro delle attività di trattamento disciplinato dall'art. 30 del regolamento 2016/679, avente la funzione di rappresentare/mappare le singole attività di trattamento dei dati personali di cui l'Ente è titolare.

Nella logica della effettività del principio di accountability e delle prioritarie azioni da intraprendere, l'art. 32 del regolamento disciplina le misure tecniche e organizzative, atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che il titolare è tenuto ad adottare tenendo conto del contesto e della finalità dei trattamenti.

L'art. 33 del regolamento introduce la disciplina del cosiddetto "data breach", che pone in capo al titolare l'obbligo di notifica di eventuali violazioni dei dati personali dinanzi all'Autorità Garante nazionale nei termini ivi previsti.

L'art. 24 del regolamento 2016/679 che pone in capo alla Provincia di Modena, quale titolare del trattamento l'onere di porre in essere misure tecnico/organizzative adeguate per garantire che il trattamento venga effettuato in conformità alle norme europee, anche tramite l'attuazione di adeguate politiche in materia di protezione dei dati personali.

Le principali azioni che la Provincia di Modena, nella sua qualità di titolare del trattamento di dati personali, ai sensi del citato art. 24, deve intraprendere per definire ed avviare il proprio sistema di gestione e di tutela dei dati personali in ottemperanza alle novità normative europee si ritiene siano le seguenti:

1. una puntuale definizione dell'articolazione delle competenze e delle relative responsabilità in materia di tutela dei dati personali all'interno dell'Ente che tenga conto delle figure soggettive introdotte dal regolamento e disciplinate, in particolare, nel Capo IV dello stesso (artt. 24/29) oltre che negli articoli 37/39 con riferimento alla nuova figura del Responsabile della Protezione dei dati (DPO);
2. la predisposizione di un adeguato sistema di gestione della sicurezza dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 e seguenti del Regolamento (in parte già definito con atto del dirigente del servizio personale e sistemi informativi e telematica).

Ritenuto, infine, di demandare ai singoli Direttori/Dirigenti, per quanto di competenza, il compimento di tutti gli atti volti al perfezionamento del contratto/atto richiesto dal citato art. 28 con riguardo alle fattispecie dagli stessi individuate.

Rilevato inoltre che sul piano dell'azione amministrativa in materia di trattamento dei dati personali, i criteri utilizzati dal Comune di Venezia per la redazione del proprio registro delle attività di trattamento ex art. 30 del regolamento UE 2016/679, come dettagliati nell'allegato documento organizzativo, consentono, tra l'altro di individuare le correlazioni tra attività di trattamento dei dati personali, come declinate nel registro citato, e l'attività di mappatura svolta dall'Ente rispetto ai processi/procedimenti, anche al fine di consentire di evidenziare eventuali processi/procedimenti non mappati.

Valutate le novità normative europee anche alla luce della centralità che assume la tutela dei diritti dell'interessato come disciplinata dal Capo III del regolamento stesso.

Considerato il quadro sanzionatorio amministrativo introdotto dall'articolo 83 del regolamento a conferma della forza giuridica che il regolamento stesso ha inteso imprimere alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale" quale "diritto fondamentale" dell'ordinamento giuridico europeo.

Richiamati:

- l'art. 8, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea ("Carta");
- l'art. 16, par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di approvare l'allegato documento denominato "Criteri per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" corredato dal Registro delle attività di trattamento dati, finalizzato a definire il sistema di gestione di tutela dati della Provincia di Modena in ottemperanza alle novità introdotte dal Regolamento (UE) 2016, n.679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- 2) di dare mandato al Direttore dell'area amministrativa di procedere costantemente alla verifica dei contenuti dell'allegato che viene assunto in via transitoria in relazione al trasferimento delle funzioni previste dalla legge regionale 13/2015, ed in particolare all'esigenza di trasferire

progressivamente le banche dati alla Regione Emilia-Romagna e alle agenzie regionali competenti;

- 3) di stabilire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, par. 1 del regolamento UE2016/679, che le misure tecnico-organizzative oggetto del presente provvedimento siano soggette a riesame ed aggiornamento ove ne ricorrano i presupposti di necessità, anche alla luce dei successivi interventi del legislatore nazionale o della Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li _____
